

Regolamento di modifica del “Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)”, emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 16

Art. 1 modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 16/2016
Art. 2 modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 16/2016
Art. 3 modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 16/2016
Art. 4 modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 16/2016
Art. 5 modifica all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 16/2016
Art. 6 modifica all'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 16/2016
Art. 7 entrata in vigore

art. 1 modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 16/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 16/2016, le parole: <<articoli 19, commi 2 e 3>>, sono sostituite dalle seguenti: << articoli 19, commi 1 e 3>>.

art. 2 modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 16/2016

1. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 16/2016, è sostituito dal seguente:

<<3. Della commissione di valutazione fa parte, allo scopo di valutare esclusivamente i criteri di dimensione qualitativa triennale, come specificati dall'allegato A, e i criteri di dimensione qualitativa annuale, come specificati dall'allegato B, un esperto in cultura cinematografica individuato dal Direttore centrale competente in materia di cultura, anche tra quelli facenti parte della Commissione regionale per la cultura previsti all'articolo 6, comma 2, lettera a), della legge, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o di conflitti di interesse, anche solo potenziali, in capo allo stesso. Tale soggetto svolge l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.>>

art. 3 modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione
16/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 16/2016, le parole:
<<compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita>>, sono soppresse.

art. 4 modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione
16/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 16/2016, le parole:
<<compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita>>, sono soppresse.

art. 5 modifica all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione
16/2016

1. Il comma 5 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 16/2016, è sostituito
dal seguente:

<<5. Sono ammissibili esclusivamente i rimborsi di spese sostenute per vitto (esclusivamente
pranzo e cena), alloggio e viaggio (titoli di trasporto pubblico e ricevute di pagamento di
pedaggi autostradali). I rimborsi chilometrici sono calcolati in base alle vigenti tabelle nazionali
dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI. I rimborsi non
possono riguardare spese per viaggio, vitto e alloggio forniti a soggetti diversi dal soggetto
avente diritto al rimborso. I rimborsi di spese sono comprovati da una dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica
445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data del viaggio cui
si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli
fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la
spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.>>.

art. 6 modifica all'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione
16/2016

1. Il comma 3 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 16/2016, è abrogato.

art. 7 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE